

OPPOSIZIONE MONITORIA POINT BET RUGBY F.C. SEGNI A.S.D.

Il Giudice Sportivo, visto il ricorso in opposizione ex art. 80 e segg., Regolamento di Giustizia, presentato dall'ASD POINT BET RUGBY F.C. SEGNI in persona del Presidente e legale rapp.te Comm. Augusto Priori, avverso il provvedimento assunto nella riunione in data 8 agosto 2011, comunicato B/35/GS, con cui, il Giudice Sportivo Nazionale ha irrogato la sanzione di 8 punti di penalizzazione per la squadra seniores da scontare nella stagione 2011/2012 per la mancata regolare partecipazione della società ai Campionati obbligatori per la Serie B "Under 16" e "Under 14", in violazione dell'art. 24 punto 2 nonché dell'art. 28 punto 1 lett. g) del Regolamento di Giustizia e delle disposizioni di cui al punto 3 di pag. 131 della Circolare Informativa F.I.R. 2010/2011, verificati i requisiti lo dichiara inammissibile in quanto tardivo, non presentato cioè nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 80 punto 1) RdG.

INFATTI:

- Ben vero che il Consiglio Federale con proprio provvedimento in data 22/23 luglio 2011 ha deliberato la sospensione del decorso dei termini processuali per gli Organi di Giustizia Sportiva Federale dal 1° agosto al 31 agosto comprese;
- Altrettanto vero che con fax lanciato dalla società reclamante e pervenuto all'ufficio del Giudice Sportivo Nazionale in data 5 settembre 2011 alle ore 17.39, fax contenente nella prima facciata la seguente testuale frase vergata presumibilmente da incaricato della società Rugby Segni: "*si richiede apposizione timbro per data certa documento formato da pagine 8*" seguito da timbro tondo dell'Ufficio Postale di Colleferro in pari data;
- È altrettanto vero, peraltro, che la raccomandata AR, contenente il ricorso, che il Rugby Segni ha spedito all'Ufficio del G.S.Nazionale, reca il timbro datario del successivo 6 settembre 2011 ore 12,48, quindi un giorno successivo all'ultimo utile che era il 5 settembre 2011.
- È opportuno richiamare a questo proposito il dettato dell'articolo 80 Regolamento di Giustizia punto 1 laddove recita....*omissis mediante ricorso da depositarsi presso la Segreteria del Giudice Sportivo o da inviarsi con lettera raccomandata. In tale caso fa fede il timbro postale relativo alla data di invio*". Tertium non datur.
- Avendo la ricorrente scelto di inviare il reclamo attraverso raccomandata AR è la data impressa su quest'ultima che è probante non certo l'anomalo e non codificato fax lanciato il giorno prima.
- Il ricorso pertanto è inammissibile perché tardivo ed il Giudice Sportivo è impossibilitato ad entrare nel merito delle doglianze della ricorrente, per cui rimane confermata la sanzione di 8 punti di penalizzazione sopra richiamata.
- Dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma lì 14 settembre 2011.

(Avv. Michele Carlotto)

**Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)**

**Il Giudice Sportivo
(Avv. Michele Carlotto)**